REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 24

Anno 57 **9 novembre 2026** **N. 291**

LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2026, N.17

2 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE, LA DIAGNOSI, LA CURA E LA PRESA IN CARICO DELLA CELIACHIA E DELLA DERMATITE ERPETIFORME

LAVORI PREPARATORI

20 LAVORI PREPARATORI

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

20 Oggetto n. 3595 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 2939 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante "Interventi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in carico della celiachia e della dermatite erpetiforme". A firma dei Consiglieri: Marcello, Evangelisti, Tagliaferri, Arletti, Pestelli, Ferrero, Bocchi, Aragona, Fiazza

21 Oggetto n. 3596 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 2939 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante "Interventi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in carico della celiachia e della dermatite erpetiforme". A firma dei Consiglieri: Pestelli, Fiazza, Evangelisti

22 Oggetto n. 3599 - Ordine del giorno n. 6 collegato all'oggetto 2939 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante "Interventi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in carico della celiachia e della dermatite erpetiforme". A firma dei Consiglieri: Fiazza, Evangelisti, Albasi

23 Oggetto n. 3600 – Ordine del giorno n. 7 collegato all'oggetto 2939 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante "Interventi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in carico della celiachia e della dermatite erpetiforme". A firma dei Consiglieri: Albasi, Evangelisti, Fiazza

24 Oggetto n. 3601 - Ordine del giorno n. 8 collegato all'oggetto 2939 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante "Interventi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in carico della celiachia e della dermatite erpetiforme". A firma dei Consiglieri: Evangelisti, Albasi, Fiazza

LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 2026, N.17

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE, LA DIAGNOSI, LA CURA E LA PRESA IN CARICO DELLA CELIACHIA E DELLA DERMATITE ERPETIFORME

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Principî, finalità e ambito di applicazione
Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Ambito di applicazione

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI REGIONALI
Capo I Programmazione e sostegno dei progetti
Art. 3 Ambiti di intervento
Art. 4 Soggetti beneficiari
Art. 5 Programma pluriennale degli interventi a favore dei soggetti affetti da celiachia e da dermatite erpetiforme e Piano attuativo
Art. 6 Ristorazione senza glutine ed elenco regionale delle strutture
Capo II Rete assistenziale e formazione sanitaria
Art. 7 Diagnosi, presa in carico e follow-up
Art. 8 Diagnosi precoce della celiachia nella popolazione pediatrica a rischio
Art. 9 Requisiti dei presidî accreditati e dei centri di terzo livello
Art. 10 Assistenza continuativa, multidimensionale e integrata al paziente celiaco
Art. 11 Formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario
Art. 12 Sistema informatizzato regionale per l'erogazione di alimenti senza glutine
Art. 13 Informazione sanitaria in materia di celiachia
Art. 14 Campagne di sensibilizzazione ed educazione alla salute
Art. 15 Giornata regionale della celiachia

TITOLO III STRUMENTI DI GOVERNANCE, MONITORAGGIO E COORDINAMENTO REGIONALE

Capo I Sistema informativo, organismi di coordinamento e supporto tecnico

Art. 16 Sistema informativo e Registro regionale della celiachia e della dermatite erpetiforme

Art. 17 Cabina di regia regionale per la celiachia

Art. 18 Tavolo tecnico permanente

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I Valutazione e controllo sull'attuazione della legge

Art. 19 Clausola valutativa

Capo II Disposizioni finanziarie e finali

Art. 20 Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017

Art. 21 Disposizioni finanziarie

Art. 22 Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
Principî, finalità e ambito di applicazione

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principî e delle finalità stabiliti dall'articolo 6, comma 1, dello Statuto, in conformità alla legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia), al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e alla normativa dell'Unione europea in materia, nonché in coerenza con i principî del Servizio sanitario nazionale e con gli accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni, riconosce la celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme quali patologie croniche multifattoriali di rilevanza sociale e promuove e sostiene interventi volti alla loro conoscenza, prevenzione, diagnosi, cura e presa in carico.

2. La presente legge disciplina gli interventi regionali finalizzati a:

a) migliorare la tutela della salute e la qualità della vita delle persone con celiachia e dermatite erpetiforme;

b) assicurare uniformità ed equità di accesso alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie correlate alla diagnosi, al follow-up e al supporto nutrizionale garantito mediante le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale;

c) promuovere la sicurezza alimentare, la corretta informazione e l'inclusione sociale;

d) valorizzare l'apporto del Terzo settore nel sostegno ai pazienti e alle famiglie;

e) coordinare la formazione, la prevenzione e la sorveglianza epidemiologica;

f) favorire lo sviluppo di filiere agroalimentari senza glutine a beneficio delle persone con celiachia e dermatite erpetiforme.

3. La Regione promuove la cooperazione interregionale al fine di garantire la continuità assistenziale dei soggetti affetti da celiachia e dermatite erpetiforme, anche disciplinando

l'utilizzo dei buoni dematerializzati di cui all'articolo 1, commi da 381 a 384, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) per l'acquisto di alimenti senza glutine al di fuori del territorio regionale.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle persone affette da:

a) malattia celiaca;

b) dermatite erpetiforme.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI REGIONALI

CAPO I
Programmazione e sostegno dei progetti

Art. 3
Ambiti di intervento

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione sostiene e finanzia programmi e progetti, anche multidisciplinari e pluriennali, diretti a:

a) promuovere la conoscenza della celiachia e della dermatite erpetiforme e dei loro effetti in ambito familiare, scolastico, sportivo e lavorativo;

b) diffondere presso pazienti e famiglie strumenti, azioni e percorsi terapeutici per la diagnosi precoce e la gestione condivisa della malattia;

c) sostenere la partecipazione gratuita a seminari e incontri tematici, per accrescere consapevolezza e inclusione;

d) favorire condizioni di accessibilità, appropriatezza e sicurezza nell'approvvigionamento e nella fruizione di alimenti senza glutine nei diversi contesti di vita quotidiana, attraverso strumenti organizzativi, programmatori e di integrazione dei servizi, anche promuovendo una cultura dell'attenzione alla celiachia e della

condivisione delle azioni necessarie a garantire la piena partecipazione alla vita sociale, senza discriminazioni;

e) formare e aggiornare operatori della produzione alimentare, della ristorazione, del turismo e del settore alberghiero, con particolare riguardo al personale delle mense pubbliche e private, in collaborazione con le Aziende sanitarie e il coinvolgimento degli enti del Terzo settore rappresentativi delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme sulla base di linee guida e protocolli operativi regionali sulla corretta preparazione o somministrazione di alimenti senza glutine destinati ai soggetti celiaci;

f) promuovere, in collaborazione con le Aziende sanitarie locali e con gli enti del Terzo settore rappresentativi delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme, la formazione anche degli operatori della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande e del settore alberghiero che non offrono specifici menu senza glutine o che effettuano preparazioni estemporanee e occasionali su richiesta del cliente, ivi comprese quelle basate su prodotti naturalmente privi di glutine o su alimenti recanti la dicitura “senza glutine”, al fine di diffondere la conoscenza dei rischi connessi alla contaminazione accidentale da glutine e delle corrette pratiche di manipolazione degli alimenti a tutela della salute dei soggetti celiaci;

g) promuovere, in collaborazione con le Aziende sanitarie locali e con gli enti del Terzo settore rappresentativi delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme, iniziative di formazione e informazione rivolte ai soggetti che preparano o somministrano alimenti anche in via occasionale o nell’ambito di attività educative, ricreative, sportive e aggregative;

h) realizzare, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, con le Aziende sanitarie e con gli enti del Terzo settore rappresentativi delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme, iniziative formative rivolte agli studenti degli istituti alberghieri sulle corrette procedure di preparazione e somministrazione di alimenti senza glutine;

i) favorire l’inclusione delle persone celiache nelle attività scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative e lavorative, assicurando, in particolare durante l’età dello sviluppo, l’assenza di barriere che possano limitare la vita sociale, le attività di svago e la partecipazione alle relazioni tra pari;

j) promuovere, nell’ambito dei servizi di ristorazione scolastica, l’adozione di menu senza glutine equivalenti per qualità, varietà e presentazione a quelli destinati agli altri commensali, nonché iniziative periodiche di sensibilizzazione, anche attraverso la proposta di giornate con menu interamente senza glutine rivolte all’intera comunità scolastica;

k) incentivare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di cereali e prodotti senza glutine destinati al consumo;

l) promuovere progetti di riconversione delle attività artigianali e commerciali verso l'offerta di prodotti e servizi senza glutine, favorendo la formazione e la certificazione, anche al fine di ampliare la disponibilità di luoghi di ritrovo, ristorazione e accoglienza in grado di offrire opzioni alimentari senza glutine.

2. La Regione, nel rispetto dei principî della normativa regionale vigente in materia di parità e contrasto alle discriminazioni di genere, promuove, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, l'integrazione della dimensione di sesso e genere nei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e presa in carico della celiachia, favorendo l'adozione di strategie di screening, diagnosi e gestione sensibili alle differenze di genere, nonché interventi diretti a rimuovere ostacoli e barriere di natura sanitaria, sociale, organizzativa e culturale che le persone con celiachia possono incontrare nella vita quotidiana.

Art. 4
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 3, nel rispetto dei principî di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione:

a) Comuni singoli o associati e altri enti locali;

b) università statali e non statali riconosciute;

c) istituzioni scolastiche;

d) soggetti pubblici e privati accreditati che erogano formazione nel territorio regionale;

e) enti del Terzo settore rappresentativi delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme nel sostegno ai pazienti e alle famiglie.

2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano lo svolgimento delle attività finanziate avvalendosi di personale con competenze e qualificazione adeguate.

Art. 5

Programma pluriennale degli interventi a favore dei soggetti affetti da celiachia e da dermatite erpetiforme e Piano attuativo

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva il Programma pluriennale degli interventi a favore dei soggetti affetti da celiachia e da dermatite erpetiforme, che definisce:

a) gli ambiti prioritari di intervento e gli obiettivi strategici da perseguire nel periodo di programmazione;

b) gli indirizzi generali per il riparto delle risorse finanziarie disponibili, comprese quelle provenienti da fonti europee e statali;

c) gli indirizzi per l'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi;

d) gli indirizzi per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli interventi finanziati.

2. La Giunta regionale, in attuazione del Programma di cui al comma 1, approva il Piano attuativo, che definisce:

a) i criteri di valutazione dei programmi e dei progetti;

b) le modalità di riparto delle risorse finanziarie;

c) i requisiti e le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti;

d) i criteri e le modalità di concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei finanziamenti;

e) i criteri e le modalità per il controllo, l'analisi e il monitoraggio degli interventi;

f) ogni altro elemento necessario all'attuazione del Programma.

Art. 6

Ristorazione senza glutine ed elenco regionale delle strutture

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e fermo restando l'adempimento degli obblighi di legge relativi all'erogazione di pasti idonei a soggetti affetti da celiachia, le stazioni appaltanti possono prevedere criteri premiali volti a valorizzare soluzioni organizzative, gestionali e qualitative ulteriori, dirette a migliorare la

disponibilità, la varietà e la qualità nutrizionale degli alimenti e dei menu destinati alle persone affette da celiachia.

2. La Regione rende disponibile sul proprio sito l'elenco degli esercizi alimentari regionali notificati e autorizzati ai sensi della vigente normativa per la produzione e la somministrazione di alimenti destinati ai celiaci.

CAPO II
Rete assistenziale e formazione sanitaria

Art. 7
Diagnosi, presa in carico e follow-up

1. La Regione adotta e aggiorna le Linee di indirizzo per la diagnosi e il follow-up della celiachia, assicurandone l'allineamento alle evidenze scientifiche e alle linee guida nazionali ed europee.

2. La Regione promuove l'adozione di un Percorso Preventivo Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PPDTA) per la celiachia e la dermatite erpetiforme e definisce standard organizzativi e modalità operative uniformi ai fini di garantire omogeneità e tempestività della diagnosi e della presa in carico sull'intero territorio regionale. In attuazione del Percorso regionale, le Aziende sanitarie individuano le strutture pubbliche di riferimento per la diagnosi e la presa in carico integrata nel proprio ambito territoriale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 123 del 2005.

3. La Regione promuove la formazione continua per medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti per l'appropriatezza diagnostica e la tempestività della presa in carico.

Art. 8
Diagnosi precoce della celiachia nella popolazione pediatrica a rischio

1. La Regione adotta un programma di screening della malattia celiaca in età pediatrica nei gruppi a rischio, sulla base del documento elaborato dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 18, che definisce inoltre:

a) le modalità di implementazione del programma e i protocolli diagnostici integrati;

b) le procedure di raccolta dati tramite sistema informativo regionale;

c) il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nelle attività di informazione relative al programma;

d) altre iniziative di comunicazione rivolte alle famiglie e agli operatori scolastici in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche.

2. La Giunta regionale recepisce con apposita deliberazione, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 17, il programma di cui al comma 1 e ne disciplina l'attuazione nel territorio regionale.

Art. 9

Requisiti dei presidî accreditati e dei centri di terzo livello

1. Al fine di garantire prestazioni diagnostiche, di monitoraggio e prevenzione delle complicanze nei confronti delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme, la Regione verifica, con cadenza triennale, la permanenza dei requisiti tecnici, professionali e organizzativi dei presidî accreditati e dei centri di terzo livello, ai fini del loro inserimento e mantenimento nell'elenco regionale.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione assembleare competente, adotta con propria deliberazione la disciplina concernente:

a) le modalità e i criteri di verifica dei requisiti;

b) i requisiti strutturali e strumentali necessari per l'esercizio dell'attività diagnostica;

c) la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale;

d) l'adozione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali conformi alle linee guida e ai protocolli clinici nazionali e internazionali;

e) le modalità di erogazione delle attività di supporto psicologico e di counselling nutrizionale ai pazienti e ai loro familiari, anche mediante strumenti e iniziative dedicati al sostegno e all'accompagnamento dei beneficiari.

3. La medesima deliberazione individua gli adempimenti necessari al ripristino dei requisiti in caso di carenze, i termini per la loro attuazione e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

Art. 10

Assistenza continuativa, multidimensionale e integrata al paziente celiaco

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di assistenza territoriale e di gestione delle cronicità, nonché in raccordo con il Piano sociale e sanitario regionale, la Regione favorisce un'assistenza continuativa, multidimensionale, multidisciplinare e integrata per la prevenzione, la diagnosi e la cura della celiachia e della dermatite erpetiforme.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, il modello organizzativo di presa in carico dell'assistito celiaco volto a:

a) favorire il coordinamento in rete tra professionisti sanitari e sociosanitari, strutture sanitarie e servizi sociali in tutte le articolazioni territoriali e ospedaliere, particolarmente in presenza di specifiche condizioni di fragilità o vulnerabilità sociale, economica o familiare;

b) individuare le Case della Comunità, ove operative nel territorio di riferimento, quali sedi privilegiate per l'erogazione della consulenza nutrizionale, del supporto psicologico e delle attività di educazione terapeutica;

c) promuovere l'utilizzo di tecnologie e sistemi informatici per la gestione e la condivisione dei dati sanitari, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

d) valorizzare le competenze professionali del personale sanitario e sociosanitario, anche attraverso programmi di formazione continua in materia di celiachia e dermatite erpetiforme;

e) favorire l'accesso alle procedure diagnostiche e terapeutiche appropriate, in conformità alle linee guida e ai protocolli clinici nazionali e internazionali;

f) promuovere a livello delle comunità scientifiche nazionali, secondo le linee guida europee, l'estensione delle diagnosi "biopsy-free" in soggetti con meno di quarantacinque anni, senza sintomi di allarme, rendendo la diagnosi più rapida e meno invasiva;

g) incentivare l'impiego della telemedicina, anche attraverso il teleconsulto e la teleassistenza, per il monitoraggio del paziente celiaco;

h) promuovere la sicurezza nella preparazione e nella somministrazione degli alimenti senza glutine in ambito pubblico e privato;

i) assicurare, nell'ambito dei servizi di ristorazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, la disponibilità di pasti sicuri e adeguati per qualità e varietà alle persone affette da celiachia o dermatite erpetiforme, con particolare riguardo ai servizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico all'interno delle strutture ospedaliere e alla disponibilità di prodotti idonei nei distributori automatici, promuovendo altresì l'adozione di procedure tecniche volte a prevenire la contaminazione crociata nei circuiti di erogazione delle bevande calde;

j) promuovere, tramite le Aziende sanitarie locali, servizi di consulenza nutrizionale e di educazione terapeutica, nonché servizi di supporto psicologico, laddove necessario, per i pazienti e le loro famiglie;

k) promuovere interventi di educazione terapeutica, mediazione culturale e sostegno all'aderenza alla dieta senza glutine rivolti alle categorie maggiormente esposte al rischio di mancata aderenza, con particolare riguardo agli adolescenti e alle persone di origine straniera, anche mediante materiali informativi multilingue e percorsi personalizzati di accompagnamento.

Art. 11
Formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario

1. La Regione assicura, nell'ambito della pianificazione della formazione del personale del Servizio sanitario regionale, periodici interventi di formazione e di aggiornamento professionale in materia di celiachia e dermatite erpetiforme rivolti ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti del Servizio sanitario regionale e al personale dei presidî accreditati e dei centri di terzo livello.

Art. 12
Sistema informatizzato regionale per l'erogazione di alimenti senza glutine

1. Il sistema informatizzato regionale per l'erogazione dei prodotti senza glutine è sviluppato e aggiornato secondo criteri di interoperabilità e cooperazione applicativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di sistemi informativi sanitari, al fine di garantire la continuità assistenziale, l'uniformità di accesso al servizio e la parità di trattamento delle persone celiache, anche in caso di mobilità interregionale.

2. Il sistema informatizzato regionale assicura il controllo di conformità dei prodotti erogati rispetto al registro nazionale dei prodotti senza glutine, mediante l'utilizzo di banche dati e sistemi di verifica idonei a garantire la tracciabilità e la sicurezza delle erogazioni.

3. Il titolare del diritto all'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 utilizza il credito mensile presso le farmacie e gli esercizi commerciali convenzionati.

4. Le Aziende sanitarie locali stipulano convenzioni con le farmacie e gli esercizi commerciali secondo lo schema-tipo approvato dalla Regione, garantendo la tracciabilità delle erogazioni, la trasparenza delle procedure e i controlli periodici di sicurezza alimentare.

5. La Regione promuove lo sviluppo progressivo del sistema informatizzato regionale per consentire l'interoperabilità con i sistemi nazionali e interregionali, secondo le modalità definite dalla normativa statale vigente e in coordinamento con le altre Regioni, al fine di consentire l'utilizzo del credito anche al di fuori del territorio regionale, nel rispetto degli accordi in materia di mobilità sanitaria.

6. L'erogazione dei prodotti di cui al presente articolo è assicurata nel rispetto dei principî di continuità del servizio, di uniformità territoriale e di parità di trattamento, garantendo l'accessibilità, l'appropriatezza e la sicurezza nell'approvvigionamento e nella fruizione degli alimenti senza glutine.

7. Nelle more dell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 384, della legge n. 199 del 2025, la Regione può valutare la fattibilità tecnico-organizzativa di modalità innovative di erogazione, con particolare riferimento alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità e alla sostenibilità amministrativa.

Art. 13
Informazione sanitaria in materia di celiachia

1. La Regione promuove, nell'ambito delle attività di informazione e di educazione sanitaria svolte dalle Aziende sanitarie locali, iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla celiachia e sulla dermatite erpetiforme rivolte ai pazienti, alle loro famiglie e alla popolazione.

2. La Regione promuove, anche in collaborazione con le Aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore rappresentativi delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme, iniziative di formazione e informazione rivolte agli operatori della produzione alimentare, della ristorazione, del turismo e del settore alberghiero sulle norme igienico-sanitarie da adottare nella preparazione e nella somministrazione degli alimenti senza glutine.

Art. 14
Campagne di sensibilizzazione ed educazione alla salute

1. La Regione, in collaborazione con gli enti del Terzo settore rappresentativi delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione volte a:

a) favorire la conoscenza della celiachia e della dermatite erpetiforme, delle manifestazioni cliniche e dell'importanza della diagnosi precoce;

b) diffondere informazioni sulla corretta gestione della dieta senza glutine e sulle norme di sicurezza alimentare;

c) favorire la cultura dell'inclusione e la piena partecipazione delle persone celiache alla vita sociale, anche nei contesti familiari, scolastici, sportivi e ricreativi.

2. La Regione promuove, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, e con gli enti del Terzo settore rappresentativi delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme, iniziative di educazione alla salute rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, finalizzate a:

a) sensibilizzare gli studenti sull'importanza di una corretta alimentazione e sulla conoscenza delle intolleranze e delle patologie correlate all'alimentazione;

b) diffondere informazioni sulla corretta gestione della dieta senza glutine e sulle norme di sicurezza alimentare;

c) favorire atteggiamenti inclusivi e responsabili nei confronti delle persone affette da celiachia e da dermatite erpetiforme, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie, finalizzato a promuovere la conoscenza della patologia e a favorire la piena partecipazione dei minori alle occasioni di socialità e convivenza, scolastiche ed extrascolastiche.

Art. 15
Giornata regionale della celiachia

1. È istituita la Giornata regionale della celiachia, da celebrare il 16 maggio di ogni anno, al fine di promuovere la conoscenza della celiachia e della dermatite erpetiforme e di favorire la piena inclusione sociale delle persone affette da tali patologie.

2. In occasione della Giornata regionale la Regione, in collaborazione con gli enti del Terzo settore rappresentativi delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme, con le Aziende sanitarie locali e con gli enti locali, promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione sul territorio regionale.

TITOLO III
STRUMENTI DI GOVERNANCE, MONITORAGGIO E COORDINAMENTO REGIONALE

CAPO I
Sistema informativo, organismi di coordinamento e supporto tecnico

Art. 16
Sistema informativo e Registro regionale della celiachia e della dermatite erpetiforme

1. Nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale, la Regione istituisce il Registro regionale della celiachia e della dermatite erpetiforme per finalità di monitoraggio epidemiologico, programmazione sanitaria e ricerca scientifica.

2. La Giunta regionale assicura il coordinamento tra il Registro regionale della celiachia e della dermatite erpetiforme di cui al comma 1 e il sistema informatizzato regionale per l'erogazione di alimenti senza glutine di cui all'articolo 12, al fine di garantire l'integrazione dei dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Con regolamento regionale, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 1 giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova". Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria), sono disciplinate le modalità di istituzione e gestione del Registro regionale della celiachia e della dermatite erpetiforme.

Art. 17
Cabina di regia regionale per la celiachia

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, la Cabina di regia regionale per la celiachia, quale sede permanente di confronto, consultazione, proposta e coordinamento a supporto delle politiche regionali in materia di celiachia e dermatite erpetiforme.

2. La Cabina di regia è coordinata dall'assessore competente in materia di politiche per la salute o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti della Direzione generale regionale competente in materia di salute, della Direzione generale regionale competente in materia di politiche sociali, istruzione e formazione per gli aspetti di rispettiva competenza, delle Aziende sanitarie del territorio regionale, degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme, nonché da esperti in ambito sanitario, nutrizionale e socioassistenziale.

3. La Cabina di regia:

a) formula proposte e raccomandazioni per l'attuazione della presente legge;

b) favorisce l'integrazione e il raccordo tra gli interventi sanitari, socioassistenziali, educativi e informativi rivolti alle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme;

c) promuove la diffusione di buone pratiche e lo scambio di esperienze tra i soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge;

d) contribuisce al monitoraggio dell'attuazione della presente legge e dei relativi interventi regionali anche attraverso la definizione di indicatori specifici per la verifica della qualità della presa in carico territoriale dei soggetti di cui all'articolo 2;

e) esprime pareri e osservazioni sugli atti attuativi della presente legge;

f) formula proposte per il miglioramento dell'accessibilità dei servizi e dei percorsi di presa in carico delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme;

g) formula proposte per una più flessibile fruizione del credito spettante al titolare del diritto all'erogazione dei prodotti senza glutine.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite la composizione, le modalità di funzionamento e i requisiti specifici dei componenti della Cabina di regia.

5. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

Art. 18
Tavolo tecnico permanente

1. Presso la Direzione generale competente in materia di salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il Tavolo tecnico permanente per la celiachia

e la dermatite erpetiforme, con funzioni di supporto tecnico-scientifico in materia di prevenzione, diagnosi, assistenza e ricerca sulla celiachia e sulla dermatite erpetiforme.

2. Il Tavolo tecnico:

a) fornisce supporto tecnico-scientifico alla Regione nelle materie disciplinate dalla presente legge;

b) elabora contributi tecnici e proposte per la definizione e l'aggiornamento di percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali, linee di indirizzo e altri strumenti tecnico-operativi regionali;

c) contribuisce all'approfondimento degli aspetti clinici, nutrizionali, epidemiologici e organizzativi relativi alla celiachia e alla dermatite erpetiforme;

d) supporta la progettazione e la valutazione di iniziative di informazione, formazione e aggiornamento rivolte agli operatori dei servizi interessati;

e) contribuisce alla raccolta, all'analisi e alla valutazione dei dati utili alla programmazione regionale e al miglioramento della qualità degli interventi.

3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, la composizione, le modalità di funzionamento e i requisiti dei componenti del Tavolo tecnico, assicurando nella composizione la massima multidisciplinarietà e multiprofessionalità.

4. La partecipazione al Tavolo tecnico è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

CAPO I
Valutazione e controllo sull'attuazione della legge

Art. 19
Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti.

2. A tal fine, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, e successivamente con periodicità triennale, una relazione sullo stato di attuazione della legge.

3. La relazione contiene i dati e le informazioni relativi alle iniziative realizzate ai sensi della presente legge, alle criticità emerse e alle proposte di miglioramento.

CAPO II
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 20
Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017

1. Dopo la lettera q quinquies) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017, è aggiunta la seguente lettera:

> "q sexies) Registro regionale della celiachia e della dermatite erpetiforme.".

Art. 21
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 130.000,00 per l'esercizio finanziario 2027 e di euro 30.000,00 per l'esercizio finanziario 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale), nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA/Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 22
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 novembre 2026 MICHELE DE PASCALE

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge:

- d'iniziativa dei Consiglieri: Lodovico Albasi, Valentina Ancarani, Gian Carlo Muzzarelli, Niccolò Bosi, Elena Carletti, Fabrizio Castellari, Maria Costi, Alice Parma, Raffaele Donini, Matteo Daffadà, Ludovica Carla Ferrari, Paolo Calvano, Anna Fornili, Barbara Lori, Maria Laura Arduini, Luca Sabattini, Daniele Valbonesi, Eleonora Proni, Luca Giovanni Quintavalla, Marcella Zappaterra, Paolo Trande, Paolo Burani, Francesco Critelli, Giovanni Gordini, Vincenzo Paldino, Simona Lembi, Andrea Massari, Francesca Lucchi; oggetto assembleare n. **2939 (XII Legislatura)**; (**testo base**)
- d'iniziativa dei Consiglieri: Nicola Marcello, Marta Evangelisti, Francesco Sassone, Luca Pestelli; oggetto assembleare n. **2783** (XII Legislatura);
- pubblicati sul Supplemento Speciale del BURERT, rispettivamente sul n. **48** in data **28 luglio 2026** e sul n. **45** in data **23 luglio 2026;**
- assegnati alla IV Commissione assembleare permanente "Politiche per la Salute e Politiche sociali";
- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. **5/2026** del **27 ottobre 2026** con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del relatore della Commissione consigliere Lodovico Albasi e del relatore di minoranza consigliere Tommaso Fiazza, nominati dalla Commissione in data 27 luglio 2026;
- Approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del **4 novembre 2026**, alle ore **12.49**, atto n. **30/2026.**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 3595 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 2939 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante "Interventi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in carico della celiachia e della dermatite erpetiforme". A firma dei Consiglieri: Marcello, Evangelisti, Tagliaferri, Arletti, Pestelli, Ferrero, Bocchi, Aragona, Fiazza

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la legge 4 luglio 2005, n. 123 riconosce la celiachia come malattia sociale e affida alle Regioni il compito di indicare alle aziende sanitarie gli interventi operativi più idonei per la diagnosi precoce, la formazione dei medici e la prevenzione delle complicanze.

La legge 15 settembre 2023, n. 130 prevede la definizione di un programma pluriennale di screening nella popolazione pediatrica per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia, i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro della Salute, previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

Con il decreto del Ministro della Salute 7 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026, il Governo ha dato attuazione alla legge, avviando lo screening su base nazionale nella popolazione pediatrica. Trattasi di un sistema a chiamata attiva rivolto ai bambini di 5 e 6 anni, coordinato con le vaccinazioni della stessa fascia di età ed affidato alle Regioni per la realizzazione sul territorio. Il provvedimento entrerà in vigore dall'8 aprile 2027.

L'attuazione di tale programma pluriennale prevede 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e con 50 mila euro annui dal 2026 destinati alla gestione dell'adeguamento della piattaforma informatica nazionale.

Una delle principali attività organizzative riguarda il collegamento con il calendario vaccinale nazionale in modo da utilizzare un'occasione di contatto già esistente tra famiglie e servizi. L'adesione sarà volontaria e subordinata all'acquisizione del consenso informato dei genitori o di chi esercita responsabilità genitoriale.

Alle Regioni è affidato il compito di predisporre informazioni comprensibili sulle finalità dello screening, sulle modalità di esecuzione e sui percorsi successivi ad un eventuale risultato positivo.

Ritenuto come

l'età pediatrica e l'adolescenza rappresentano le fasi della vita in cui una diagnosi tempestiva e una presa in carico appropriata producono i maggiori benefici in termini di salute, crescita e qualità della vita.

Celiachia e diabete di tipo 1 presentano una frequente associazione, tanto che secondo una recente metanalisi del 2025 (pubblicata dalla rivista *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*) la celiachia interessa circa una persona con diabete di tipo 1 su 17, a fronte di circa una su 125 nella popolazione generale. Evidenze scientifiche recenti, relative alla popolazione adulta, documentano inoltre anche che la compresenza di celiachia e diabete di tipo 2 si associa a un aumentato rischio di complicanze microvascolari, in particolare oculari, renali e neuropatiche, confermando

l'importanza di una diagnosi precoce di qualunque forma di diabete e di una presa in carico integrata.

La celiachia in età evolutiva si manifesta spesso con forme atipiche, extraintestinali o paucisintomatiche, che richiedono una specifica attenzione da parte dei pediatri di libera scelta e degli specialisti.

Rilevato che

il passaggio dalle cure pediatriche a quelle dell'età adulta costituisce una fase delicata, nella quale il rischio di discontinuità assistenziale e di perdita del follow-up è particolarmente elevato.

L'adolescenza è una fase in cui l'aderenza alla dieta senza glutine tende a ridursi, anche per le difficoltà legate alla vita sociale e alle relazioni tra pari.

Nel Disciplinare Tecnico del Decreto Attuativo, pubblicato in data 8-10-2026, è previsto anche il possibile coinvolgimento dei pediatri di libera scelta secondo modalità organizzative stabilite dalle singole Regioni.

Lo screening del diabete di tipo 1 come quello della celiachia sarà possibile effettuarlo su campioni di sangue capillare attraverso la ricerca di marcatori sierologici per entrambe le patologie.

Considerato che

l'iniziativa del Governo e del Parlamento in materia di screening pediatrico offre alle Regioni un quadro di riferimento entro cui sviluppare, in leale collaborazione, modelli organizzativi efficaci.

Il precitato Disciplinare prevede che i sistemi informativi provinciali e regionali garantiscano la piena conformità ai medesimi standard di sicurezza tecnici ed organizzativi per garantire una piattaforma nazionale suddivisa nelle seguenti macroaree:

1. misure idonee a garantire la disponibilità dei dati
2. misure di sicurezza logiche
3. misure di sicurezza fisica
4. misure idonee a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati.

Tale conformità è requisito indispensabile per abilitare i flussi di cooperazione applicativa del programma da adottare.

Una rete regionale che accompagni il bambino celiaco dalla diagnosi all'età adulta costituisce un presupposto essenziale per l'equità e l'uniformità delle cure sull'intero territorio regionale.

Tutto ciò premesso, in linea con l'auspicio contenuto nel Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante "Interventi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in carico della celiachia e della dermatite erpetiforme",

impegna la Giunta regionale

a valutare l'individuazione, nell'ambito del percorso diagnostico terapeutico assistenziale regionale per la celiachia, di uno o più centri di riferimento pediatrici per la diagnosi, la presa in carico multidisciplinare e il monitoraggio clinico dei minori affetti da celiachia, in rete con i pediatri di libera scelta e con le strutture territoriali.

A promuovere la definizione di protocolli strutturati per la transizione dei pazienti diagnosticati in età pediatrica verso il medico di medicina generale e i servizi per l'età adulta, al fine di garantire la continuità del follow-up.

A prevedere, nell'ambito della formazione del personale sanitario prevista dalla legge, specifici percorsi di aggiornamento per i pediatri di libera scelta sulla diagnosi precoce delle forme atipiche, extraintestinali e paucisintomatiche.

A promuovere, in collaborazione con gli enti del Terzo Settore e con le istituzioni scolastiche, iniziative dedicate agli adolescenti per sostenere l'aderenza alla dieta senza glutine e la piena partecipazione alla vita sociale.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 4 novembre 2026

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 3596 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 2939 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante "Interventi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in carico della celiachia e della dermatite erpetiforme". A firma dei Consiglieri: Pestelli, Fiazza, Evangelisti

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la gita scolastica, il viaggio d'istruzione e le uscite didattiche di una giornata rappresentano momenti fondamentali di socializzazione, integrazione e formazione che devono essere pienamente accessibili a tutti gli studenti, senza alcuna forma di esclusione o discriminazione.

La gestione dei pasti durante tali attività, per gli studenti e gli accompagnatori affetti da celiachia o dermatite erpetiforme, si trasforma ancora troppo spesso in un ostacolo logistico, portando talvolta alla richiesta impropria alle famiglie di provvedere autonomamente al cibo, o costringendo gli alunni a rinunciare all'esperienza a causa di carenze organizzative.

Considerato che

è necessario garantire che la necessità di seguire una dieta senza glutine non costituisca motivo di esclusione, sollevando le famiglie e il personale scolastico dall'onere di dover provvedere autonomamente alla fornitura dei pasti laddove sia già previsto un servizio di ristorazione per il resto dei partecipanti.

È altresì doveroso, in ossequio allo spirito del progetto di legge in discussione, promuovere a tal fine una cultura della programmazione tempestiva, dell'informazione e dell'individuazione di soluzioni concrete.

Impegna la Giunta regionale

a promuovere, in collaborazione e d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'adozione di linee guida e protocolli operativi affinché le istituzioni scolastiche integrino, nei bandi e nei contratti con le agenzie di viaggio e le strutture ricettive, la presenza di menù senza glutine certificati come requisito e/o criterio premiale per l'affidamento dei servizi.

A favorire campagne di sensibilizzazione e formazione rivolte ai docenti, ai dirigenti scolastici e agli operatori turistici del territorio, al fine di garantire una pianificazione anticipata e un'organizzazione adeguata che permetta a ogni studente di partecipare ai viaggi d'istruzione in condizioni di assoluta sicurezza e pari dignità, azzerando ogni rischio di isolamento o diversificazione.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 4 novembre 2026

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 3599 - Ordine del giorno n. 6 collegato all'oggetto 2939 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante "Interventi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in carico della celiachia e della dermatite erpetiforme". A firma dei Consiglieri: Fiazza, Evangelisti, Albasi

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la celiachia è un'enteropatia infiammatoria cronica permanente, con tratti di autoimmunità e interessamento sistemico, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti.

L'unica terapia salvavita ad oggi disponibile per la celiachia e la dermatite erpetiforme è una stretta, rigorosa e permanente dieta priva di glutine.

L'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"), ai commi da 381 a 385, disciplina la piena digitalizzazione e la fruibilità nazionale dei buoni per l'acquisto di prodotti senza glutine destinati alle persone affette da celiachia, prevedendo che il buono dematerializzato sia generato e gestito tramite il Sistema tessera sanitaria, con validità su tutto il territorio nazionale, così da consentire l'acquisto dei prodotti senza glutine anche al di fuori della regione di residenza o del domicilio sanitario presso gli esercizi convenzionati (ad esempio, farmacie, GDO, negozi di vicinato).

L'effettiva operatività della misura resta subordinata all'adozione di un decreto interministeriale da adottarsi sentita la Conferenza Stato-Regioni e successive specifiche tecniche e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà disciplinare, tra l'altro, le modalità di assegnazione del budget mensile, la tracciabilità del credito residuo e la compensazione finanziaria tra regioni e province autonome per gli acquisti effettuati dai beneficiari al di fuori della regione di residenza o del domicilio sanitario presso farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e punti vendita della grande distribuzione organizzata convenzionati presso gli esercizi convenzionati.

In Emilia-Romagna l'approvvigionamento dei prodotti senza glutine è stato digitalizzato nel 2019 mediante un budget mensile dematerializzato caricato sulla Tessera Sanitaria (con importi differenziati per fasce d'età e sesso stabiliti a livello nazionale) e consultabile mediante il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Considerato che

la normativa statale ad oggi vigente fa sì che il sistema di erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN sconti una duplice rigidità temporale e territoriale, che potrebbe penalizzare fortemente la qualità della vita delle persone affette da celiachia.

Sotto il profilo temporale, l'attuale modello di erogazione prevede la perdita automatica della quota mensile non spesa al termine di ciascun mese, costringendo i pazienti ad azzerare artificialmente il proprio credito mensile per evitare la perdita di risorse riconosciute per legge. Tale rigidità temporale penalizza i cittadini con consumi o esigenze d'acquisto discontinue (ad esempio in concomitanza con trasferte, festività, viaggi o necessità di costituzione di scorte periodiche) inducendo acquisti forzati o inefficienti negli ultimi giorni del mese.

Sotto il profilo territoriale, la mancanza di una piena interoperabilità interregionale limita la spendibilità del budget al di fuori del territorio di residenza, creando disagi a studenti fuori sede, lavoratori in trasferta e cittadini in viaggio.

Le rappresentanze delle persone affette da celiachia, come l'Associazione Italiana Celiachia (AIC) hanno costantemente sottolineato l'importanza di promuovere la circolarità dei buoni e la semplificazione amministrativa per garantire pari opportunità di accesso alla terapia e agevolare la vita quotidiana dei pazienti.

La Regione Emilia-Romagna assicura la possibilità di fruire del buono anche per acquisti effettuati fuori regione, ma la mancanza di una piattaforma nazionale unitaria e automatizzata richiede specifiche procedure amministrative di compensazione per la gestione dei rimborsi fra le Aziende sanitarie interessate.

L'avvio di prime analisi sulla circolarità interregionale dei buoni spesa in alcune aree del Paese dimostra la maturità e la fattibilità tecnica di modelli di gestione del credito più flessibili e orientati alle reali esigenze dei cittadini celiaci.

Preso atto che

consentire la cumulabilità e il riaccredito automatico del residuo mensile non utilizzato nei mesi successivi entro i limiti dell'anno solare, unitamente alla circolarità interregionale dei buoni, migliorerebbe concretamente la vita dei pazienti senza comportare alcun incremento nei tetti complessivi di spesa previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Le progressive evoluzioni nazionali (anche alla luce dell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2025, n. 199) richiedono sistemi di gestione del credito sempre più dinamici, trasparenti e in grado di garantire la tracciabilità delle erogazioni e la sicurezza alimentare.

Impegna la Giunta regionale

1. Ad attivarsi nelle sedi istituzionali competenti, in particolare nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, per giungere alla rapida approvazione del decreto interministeriale di cui all'art. 1, comma 384, della Legge n. 199/2025, affinché i titolari del diritto all'erogazione dei prodotti senza glutine possano utilizzare il credito mensile con piena flessibilità temporale, disponendo che l'eventuale credito residuo non speso al termine del mese non sia azzerato, ma venga automaticamente riaccreditato e sommato alla quota del mese successivo, rimanendo a disposizione dell'assistito fino al termine dell'anno solare, nel rispetto dei limiti di spesa dei LEA.
2. A proseguire, anche nelle more dell'adozione del decreto attuativo, nell'evoluzione dell'integrazione dei sistemi informatici regionali e della piattaforma del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) valutando la fattibilità tecnico-organizzativa di modalità innovative per l'erogazione dei prodotti senza glutine, con particolare riferimento alla tracciabilità, all'aggiornamento in tempo reale dei saldi cumulati e al rispetto degli standard di sicurezza alimentare e appropriatezza, favorendo la massima circolarità dei buoni spesa nei limiti delle proprie competenze.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 4 novembre 2026

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 3600 – Ordine del giorno n. 7 collegato all'oggetto 2939 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante "Interventi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in carico della celiachia e della dermatite erpetiforme". A firma dei Consiglieri: Albasi, Evangelisti, Fiazza

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il progetto di legge in materia di celiachia e dermatite erpetiforme rafforza le politiche regionali di prevenzione, diagnosi, assistenza e inclusione delle persone affette da tali patologie, promuovendo una presa in carico integrata e multidisciplinare;

la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato negli anni iniziative e percorsi organizzativi finalizzati a garantire diagnosi tempestive, monitoraggio clinico, appropriatezza assistenziale e uniformità di trattamento sul territorio regionale.

Considerato che

la celiachia rappresenta una patologia cronica che richiede un'assistenza continuativa, un monitoraggio periodico e il coinvolgimento di professionalità diverse lungo l'intero percorso diagnostico e assistenziale;

la qualità della presa in carico dipende dalla presenza di una rete assistenziale regionale strutturata e omogenea, capace di garantire continuità delle cure, pari opportunità di accesso ai servizi e un efficace coordinamento tra medicina territoriale, presidi accreditati e strutture di maggiore specializzazione;

la medicina territoriale, attraverso i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le Case della Comunità, svolge un ruolo fondamentale nell'individuazione precoce dei sintomi, nell'orientamento diagnostico, nell'attivazione dei percorsi di presa in carico e nella continuità dell'assistenza;

particolare attenzione deve inoltre essere riservata alle fasi di transizione dall'età pediatrica all'adolescenza e dall'adolescenza all'età adulta, nelle quali risulta essenziale assicurare la continuità dei percorsi assistenziali e il coordinamento tra pediatri di libera scelta, medici di medicina generale e professionisti specialisti di riferimento.

Rilevato che

nell'ambito della rete regionale per la celiachia e la dermatite erpetiforme assume particolare rilievo il ruolo dei presidi accreditati e delle strutture di maggiore specializzazione quali punti di riferimento per l'organizzazione dei percorsi assistenziali e per la garanzia dell'omogeneità della presa in carico sul territorio regionale;

la piena valorizzazione di tali funzioni richiede modalità operative condivise che favoriscano la collaborazione tra i diversi professionisti e servizi coinvolti nei percorsi di diagnosi, presa in carico e follow-up, assicurando un efficace raccordo con la medicina territoriale e la continuità dell'assistenza nelle diverse fasi della vita del paziente;

il confronto in corso tra professionisti e servizi rappresenta un'importante occasione per rafforzare l'organizzazione della rete regionale e valorizzarne il ruolo quale strumento di garanzia dell'equità e della qualità dell'assistenza.

Impegna la Giunta regionale

a proseguire, nell'ambito dell'attuazione della legge e del confronto con le aziende sanitarie, i professionisti e le associazioni dei pazienti, il percorso di consolidamento della rete regionale dedicata alla celiachia e alla dermatite erpetiforme, favorendo l'integrazione tra medicina territoriale, presidi accreditati e strutture di maggiore specializzazione, al fine di garantire omogeneità della presa in carico e qualità dei percorsi assistenziali sull'intero territorio regionale;

a promuovere modelli organizzativi e percorsi condivisi che valorizzino il ruolo dei presidi accreditati e delle strutture di maggiore specializzazione all'interno della rete regionale, rafforzandone il raccordo con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le Case della Comunità, con particolare attenzione alla continuità assistenziale e alla gestione delle transizioni dall'età pediatrica all'età adulta.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 4 novembre 2026

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 3601 - Ordine del giorno n. 8 collegato all'oggetto 2939 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante "Interventi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in carico della celiachia e della dermatite erpetiforme". A firma dei Consiglieri: Evangelisti, Albasi, Fiazza

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il progetto di legge in esame mira a sviluppare un sistema organico di interventi a favore delle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme, promuovendo la sicurezza alimentare, l'inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita dei pazienti;

esso prevede, fra le altre cose, che la Regione renda disponibile attraverso il proprio sito istituzionale l'Elenco delle strutture ricettive e di ristorazione che offrono alimenti senza glutine, quale strumento volto a favorire l'accessibilità dei servizi e l'informazione agli utenti;

per le persone affette da celiachia, infatti, la possibilità di reperire pasti sicuri e adeguatamente preparati rappresenta una condizione essenziale per poter accedere pienamente alle opportunità turistiche, ricreative e di cura offerte dal territorio regionale.

Considerato che

il turismo accessibile e inclusivo costituisce un fattore strategico di competitività e qualificazione dell'offerta turistica regionale;

la Regione Emilia-Romagna rappresenta una delle principali destinazioni del turismo termale nazionale, caratterizzata dalla presenza di numerosi stabilimenti termali e strutture ricettive che ospitano ogni anno migliaia di persone provenienti dall'intero territorio nazionale e dall'estero;

le località termali rappresentano luoghi particolarmente frequentati da persone e famiglie che necessitano di servizi sanitari e di benessere integrati, per le quali la disponibilità di alimenti senza glutine costituisce un elemento rilevante nella scelta della destinazione e nella qualità dell'esperienza di soggiorno;

favorire l'adesione delle strutture termali e delle attività di ristorazione collegate all'Elenco regionale previsto dalla legge può contribuire ad ampliare concretamente la rete dei servizi disponibili per le persone celiache e a valorizzare l'offerta turistica dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che

il progetto di legge rafforza in modo significativo la diffusione dell'offerta senza glutine nei settori della ristorazione, dell'ospitalità e del turismo, promuovendo la formazione degli operatori, la prevenzione delle contaminazioni e la riconversione delle attività verso servizi dedicati alle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme;

tali disposizioni potranno produrre risultati concreti solo se accompagnate da adeguate iniziative di promozione, sensibilizzazione e monitoraggio da parte della Regione.

Impegna la Giunta regionale

a valorizzare, nelle attività di promozione turistica regionale, le strutture termali e ricettive che garantiscono un'offerta certificata e sicura per le persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme;

a valutare, nell'ambito delle risorse disponibili e degli strumenti regionali di sostegno alla qualificazione dell'offerta turistica, forme di incentivazione e premialità per le strutture termali e ricettive che investono nella formazione del personale e nell'ampliamento dei servizi destinati alle persone affette da celiachia e dermatite erpetiforme.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 4 novembre 2026



Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Michele de Pascale – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Arianna Centonze
Documento firmato digitalmente